



Associazione OSPITI PER CASA
Via Parodi, 11 - Lierna
www.ospitipercasa.com

STATUTO ASSOCIAZIONE OSPITI PER CASA

PREMESSE

La costituente associazione intende valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche culturali ed ambientali del territorio anche mediante la promozione del Bed & Breakfast con accoglienza, alloggio e prima colazione presso le famiglie dei soci.

Abbiamo promosso ulteriori aperture sollecitando i Comuni a proporre incontri informativi e formativi sulla filosofia del Bed & Breakfast.

Art.1 Denominazione,sede e durata

Ai sensi della Legge 7/12/2000 n° 383 e della legge Regionale 16/3/1996 n.28, é costituita una Associazione denominata OSPITI PER CASA Associazione per la promozione del Bed & Breakfast di qualità delle province di Lecco e Como con sede legale e amministrativa a Mandello del Lario (Lc) in Via dell'Acqua Bianca 1/1 La sua durata è illimitata

Art.2 Oggetto, scopo ed attività

L' associazione ha carattere volontario ed è apolitica, apartitica e senza fini di lucro.Intende perseguire l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell'area di riferimento con i seguenti scopi:

1. promuovere e valorizzare l'attività e l'offerta ricettiva dei soci , provvedendo eventualmente anche alla sua collocazione presso operatori specializzati.
2. valorizzare le attrattive naturalistiche,storiche,culturali ed ambientali facendo conoscere il patrimonio artistico, artigianale, gastronomico e naturale del nostro territorio
3. favorire lo scambio d'informazioni e di assistenza a favore dei soci favorendo il coordinamento delle attività e lo spirito di coesione
4. rappresentare, nei limiti del presente Statuto, i soci che operano nel settore dell'ospitalità e dell'accoglienza nell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione "Bed & Breakfast".
5. migliorare le caratteristiche qualitative dell'offerta turistica e distinguere e qualificare le strutture associate.

Per il raggiungimento di questi scopi , l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative annuali e ulteriori versamenti effettuati dagli aderenti all'Associazione.
- Redditi derivanti dal suo patrimonio
- Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti
- Contributo di privati od enti pubblici.

L'Associazione, inoltre, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei soci, potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.

Art.3 Soci

Sono soci aderenti le persone o Enti che, riconoscendosi negli scopi dell'Associazione, ne faranno richiesta al Consiglio Direttivo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Associazione.

E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale domanda.

I soci si distinguono in :

Soci Fondatori : coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione

Soci Ordinari. coloro che accettano totalmente il presente Statuto e si impegnano per il raggiungimento dello scopo sociale.

Ciascun aderente ha diritto a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso, il diritto al recesso.

La qualità di socio viene meno.

- per decesso
- per mancato pagamento della quota associativa
- per recesso volontario (con lettera indirizzata al presidente almeno due mesi prima)
- per indegnità o non osservanza di disposizioni statutarie.

Contro ogni provvedimento di espulsione, con delibera motivata dal Consiglio, è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva, la prima Assemblea dei Soci.

Art.4 Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo
3. Il Consiglio Direttivo
4. Il tesoriere e7/o segretario.

Ogni carica è ricoperta a titolo gratuito con il solo diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute in ragione della carica.

Art.5 Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Essa si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Rendiconto finanziario ed economico dell'Associazione relativo all'anno precedente e provvede alla nomina del Consiglio direttivo

L'assemblea

- Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.
- Delibera sulle modifiche del presente Statuto
- Approva eventuali regolamenti che disciplinano l'attività
- Delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione (salvo la non-possibilità di distribuzione)
- Delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga a fini di utilità sociale

E' convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aderenti o dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta tramite lettera, fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. E' spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro Soci, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della riunione

L'assemblea s'intende comunque validamente convocata quando l'avviso di convocazione è stato affisso presso la sede legale almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione se vi sono presenti almeno la metà dei suoi membri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.

L'adunanza di seconda convocazione non può essere lo stesso giorno della prima.

Ogni aderente ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso convocazione ad altro aderente non facente parte degli organi elettivi della stessa associazione, con un massimo di due deleghe. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea è presieduta del presidente del Consiglio Direttivo, il segretario provvede a redigere un verbale che verrà controfirmato dal presidente e dal segretario stesso.

In caso di assenza o impedimento del presidente, l'assemblea sarà presieduta da persona indicata dalla stessa Assemblea

Art.6 Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea ed è composto da un minimo di sei ad un massimo di undici membri compreso il presidente., dura in carica quattro anni e può essere rieletto

Qualora per un motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intende decaduto ed occorre procedere a rielezione. In caso di cessazione di un membro del Consiglio, lo stesso consiglio procede a cooptazione sino alla successiva assemblea.

Compiti del consiglio:

- La gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione
- Delibera sull'ammissione degli associati
- Stabilisce l'importo delle quote annue
- Predispose il rendiconto finanziario ed economico annuale da presentare all'assemblea
- Può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno dei suoi membri o, per mezzo del presidente, ad estranei il potere di compiere determinati atti per conto dell'associazione
- Nomina il presidente, il segretario, il tesoriere.

Si riunisce ogni volta il presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera, fax o posta elettronica contenente l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare, e spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche senza convocazione, purché sia presente la totalità dei membri. E' presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, da un altro membro all'uopo designato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art 7. Presidente

Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, di fronte a terzi ed in giudizio.

Resta in carica un anno per il principio della rotazione della carica.

Il presidente:

- Convoca il consiglio direttivo e l'Assemblea e ne presiede le riunioni.
- Cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
- Sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione
- Verifica l'osservanza dello statuto e dei suoi regolamenti, ne promuove le riforme ove ne ravvisi la necessità.
- Cura con il consiglio la predisposizione del bilancio da sottoporre all'assemblea per l'approvazione

Art.8 Segretario

Il segretario coadiuva il presidente del consiglio direttivo nell'esplicazione dell'attività esecutive ed è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 9 Tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile il rendiconto annuale.

Art. 10 Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle delibere assembleari e del consiglio direttivo. I libri dell'associazione sono visibili ai soci che ne fanno istanza , le eventuali copie sono a spese dei richiedenti

Art. 11 Bilancio

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario che deve restare depositato presso la sede, a disposizione dei soci, nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione.

Art.12 Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire agli associati anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Essa ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali, statutariamente previste.

Art.13 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio, al netto delle spese di funzionamento sostenute, sarà devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe od a fini di utilità sociale.